

CAMERA DEI DEPUTATI N. 624

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI,
FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ATTAGUILE,
BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, MARCOLIN, PRATAVIERA**

Disposizioni in materia di conversione, su opzione
del mutuatario, del tasso di interesse da variabile a
fisso nel contratto di mutuo

Presentata il 2 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore dei mutui rappresenta una parte sempre più rilevante dell'offerta delle banche che, per sostenere la concorrenza, propongono una varietà di prodotti e di soluzioni diversificate in base alle esigenze di finanziamento della clientela.

Tuttavia, essendo il mutuo un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, le oscillazioni del costo del denaro possono causare l'aumento progressivo delle rate generando, nei mutuatari, condizioni di « ansia finanziaria » a fronte delle incertezze legate alla scelta del tasso di interesse.

Le aspettative della clientela legate alle esigenze di poter modificare le scelte fatte originariamente sui propri mutui hanno trovato risposta nell'offerta da parte degli istituti di mutui a tasso misto che consentono, su opzione del cliente, la conversione, a una cadenza temporale prefissata, del tasso di interesse da variabile a fisso e viceversa; il costo della rinegoziazione del tasso di interesse è a carico del cliente.

La suddetta tipologia di mutuo, nelle diverse varianti, rientra tra le numerose offerte di prodotti finanziari, pur tuttavia

non essendo prevista da alcuna espressa disposizione di legge.

La presente proposta di legge, che si compone di due articoli, introduce l'obbligo per le banche di offrire contratti di mutuo che consentano la rinegoziazione del tasso di interesse senza oneri a carico del cliente.

L'articolo 1 dispone espressamente che le banche sono tenute ad assicurare alla

propria clientela contratti di mutuo che prevedano, su opzione del mutuatario, la possibilità di trasformare il tasso di interesse variabile in tasso di interesse fisso. La rinegoziazione del tasso di interesse è limitata a una sola volta per tutta la durata del mutuo e avviene senza oneri a carico del cliente.

L'articolo 2 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di conversione, su opzione del mutuatario, del tasso di interesse da variabile a fisso nel contratto di mutuo).

1. Al fine di garantire migliori condizioni contrattuali, le banche, nell'offerta di prodotti finanziari, sono tenute ad assicurare alla clientela contratti di mutuo che prevedano, su opzione del mutuatario, la possibilità di trasformare il tasso di interesse variabile in tasso di interesse fisso. La rinegoziazione del tasso di interesse è limitata a una sola volta per tutta la durata del mutuo e non comporta oneri a carico del cliente.

ART. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00



17PDL0008270